

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 32**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 settembre 2008)**

---

Ca Preside,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2008.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

ca : 

## RELAZIONE

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla delega prevista dalla legge comunitaria 2007 ovvero la n. 34 del 25.02.2008 al fine di recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 06 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Il provvedimento all'esame attraverso la definizione di un sistema di regole per la gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti, si propone, in adesione al dettato della direttiva, di ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

Il sistema è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei produttori di pile e accumulatori ai quali si richiede di sovvenzionare tutte le operazioni, dall'informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti nonché a finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

*Non si acclude la relazione tecnico-finanziaria* giacché il decreto precisa, in conformità alla direttiva, che i produttori debbono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.

Il decreto reca, conseguentemente, la clausola di invarianza della spesa in forza della quale i soggetti pubblici dovranno far fronte agli oneri connessi alle misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni previste dal presente decreto con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, sempre al fine di garantire l'invarianza della spesa è previsto che le spese per l'istituzione, il mantenimento ed il funzionamento del registro, del comitato di vigilanza e controllo, le attività dell'ISPRA sono a totale carico dei produttori.

Si illustrano di seguito i singoli articoli dello schema di decreto in esame.

### Articolo 1

Individua nella raccolta, nel trattamento nel riciclaggio delle pile e degli accumulatori nonché nel corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dai medesimi prodotti gli strumenti per garantire una maggiore tutela ed un miglioramento della qualità dell'ambiente.

Caratterizza l'ambito di applicazione del decreto individuando esplicitamente le disposizioni interne che si continuano ad applicare ovvero il decreto legislativo 209 del 24 giugno 2003 relativo ai veicoli fuori uso e il decreto legislativo 151 del 25 luglio 2005 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei relativi rifiuti; indica, indica altresì le pile e gli accumulatori connessi a particolari apparecchiature, anch'essi esclusi dalla applicazione del presente decreto.

### Articolo 2

Prevede la definizione dei concetti di pila e accumulatore, di pacco di batterie, di pile e accumulatori portatili, di pile a bottone, di batterie e accumulatori per veicoli, di pile accumulatori industriali, di rifiuti di pile o accumulatori, di riciclaggio, smaltimento, trattamento, apparecchio, di produttore, distributore, immissione sul mercato, operatore economico, utensili elettrici senza fili,

tasso di raccolta e punto di raccolta per pile ed accumulatori di cui all'art. 3 della direttiva comunitaria 2006/ 66/CE, oggetto di recepimento.

#### Articolo 3

Prescrive il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose ovvero mercurio o cadmio in quantità percentuali di peso esplicitamente indicate; individua altresì le ipotesi in cui tale divieto non si applica.

#### Articolo 4

Impone al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e delle Finanze, di promuovere ed incentivare, attraverso strumenti che non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i produttori nella progettazione e fabbricazione di pile a accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose o sostanze meno inquinanti.

#### Articolo 5

Disciplina le immissioni sul mercato di pile e batterie garantendo la libera circolazione nel mercato comunitario di pile e accumulatori possedenti i requisiti del decreto, vietando l'immissione sul mercato di prodotti difformi dalle indicate prescrizioni ed imponendo, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il ritiro delle pile e degli accumulatori immessi sul mercato e non conformi alle norme di cui al presente decreto.

Stabilisce, altresì, che con decreto Interministeriale verranno individuate le autorità competenti al ritiro, come individuate a legislazione vigente.

#### Articolo 6

Impone in maniera tassativa ai produttori di pile e accumulatori di creare, individualmente o in forma collettiva, una rete per la capillare raccolta differenziata di pile e accumulatori, garantendone il ritiro gratuito su tutto il territorio nazionale presso tutti i distributori e/o presso strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico, con oneri a totale carico dei produttori stessi.

#### Articolo 7

Introduce in capo ai produttori di pile e accumulatori industriali o per veicoli l'obbligo di organizzare, con proprie risorse, su tutto il territorio nazionale, un sistema di raccolta separata dei rifiuti di tali pile e accumulatori, prescrivendo altresì l'obbligo di gestire i predetti rifiuti quand'anche raccolti nell'ambito del servizio pubblico, evitando, in tal modo, la loro commistione ai rifiuti urbani.

#### Articolo 8

Con tale articolo si fissano le percentuali di raccolta minima di pile e accumulatori portatili nonché i periodi entro i quali le indicate percentuali di raccolta dovranno essere raggiunte;

In particolare le percentuali di raccolta verranno calcolate per la prima volta nel corso dell'anno 2011 ed entro la data del 26 settembre 2012 occorrerà provvedere alla raccolta del 25% delle pile e degli accumulatori portatili immessi sul mercato, ed entro il 26 settembre 2016 del 45% del quantitativo di pile e accumulatori immesso sul mercato.

#### Articolo 9

Con tale disposto il decreto, aderendo al dettato comunitario, impone che già in fase di progettazione sia prevista una rimozione facilitata dei rifiuti di pile ed accumulatori, obbligando altresì a corredare tutte le apparecchiature di istruzioni idonee alla rimozione semplificata in condizioni di sicurezza. Individua anche le fattispecie in cui tale obbligo non può essere imposto per motivi di sicurezza, di prestazione, di protezione medica o dei dati.

#### Articolo 10

Con tale norma si introduce l'obbligo per i produttori di istituire un sistema per il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori.

Tale sistema, deve essere conforme alle disposizioni comunitarie, garantendo in tal modo la tutela della salute umana e la sicurezza ambientale nel trattamento dei rifiuti.

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trattamento e riciclaggio, è prevista un'attività ispettiva delle Province presso gli impianti appositamente predisposti.

La solidità dell'impianto normativo si rafforza nel prevedere che il trattamento dei rifiuti può essere effettuata anche fuori dal territorio nazionale o comunitario, ma ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema occorrerà per il produttore esportante dimostrare di aver riciclato in condizioni equivalenti a quelle previste nel decreto.

#### Articolo 11

Definisce in capo al Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Economia e Finanze l'obbligo di individuare misure dirette a favorire lo sviluppo di migliori tecnologie per il recupero, il riciclaggio ed il trattamento delle pile e degli accumulatori, in ragione degli stanziamenti di bilancio esistenti, promuovendo sistemi certificati di gestione ambientale.

#### Articolo 12

Si cristallizza il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti di pile e accumulatori non sottoposti a trattamento o riciclaggio, rinviando alle sanzioni previste dal decreto legislativo del 03 aprile 2006 n. 152 in caso di inosservanza delle relative prescrizioni.

#### Articolo 13

Precisa in maniera tassativa che i produttori debbono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato. Che le spese relative alle indicate attività non debbono essere segnalate quali voci separate di costo per gli utenti finali.

#### Articolo 14

Dispone che tutti i produttori di pile e accumulatori, individualmente o in forma collettiva, debbano iscriversi, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto, al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, istituito presso il Ministero dell'Ambiente. L'iscrizione, in forma telematica, verrà effettuata a mezzo delle Camere di commercio. Le stesse Camere di commercio acquisiranno annualmente i dati relativi alle quantità di pile e accumulatori immessi sul mercato dai singoli produttori, distinti per tipologia.

#### Articolo 15

Non essendo dotato, al proprio interno di strutture idonee allo svolgimento delle attività di raccolta e di elaborazione dei dati sulla raccolta ed il riciclaggio di pile accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché per effettuare attività ispettive si è stabilito che per lo svolgimento degli indicati compiti il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvarrà della collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale (ISPRA).

#### Articolo 16

Dovendosi costituire un comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di pile e batterie, in ragione della necessità di evitare duplicazioni di organismi favorendo un risparmio di spesa si sono incardinate le funzioni in capo al comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'art. 15 del decreto legislativo 151 del 25 luglio 2005. È indicata in maniera tassativa il numero dei soggetti partecipanti nonché le amministrazioni designanti. Esso svolge le proprie funzioni, in forma autoregolamentata, con lo scopo di elaborare le regole per assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di assicurare il monitoraggio sull'attuazione del decreto, di esaminare e valutare problematiche poste dalle categorie interessate o dal centro di coordinamento, effettuare controlli e ispezioni presso i produttori che non adempiono alle comunicazioni previste dal decreto, calcolare le quote di competenza dei produttori e dei sistemi collettivi in ragione dei dati forniti in ordine all'immissione sul mercato.

#### Articolo 17

Si individua nel Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobas) il sistema di raccolta, prevedendo a suo carico l'obbligo di adeguare il proprio statuto e la propria attività alle disposizioni del presente decreto.

#### Articolo 18

Dispone la libera partecipazione di tutti gli operatori economici, e delle pubbliche amministrazioni ai sistemi di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio innanzi previsti.

Costituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare un tavolo permanente di consultazione al fine di monitorare la funzionalità del sistema adottato con il decreto, formulando proprie valutazioni sull'operatività del sistema stesso e formulando eventuali proposte migliorative.

#### Articolo 19

Indica puntualmente tutte le informazioni che occorre fornire agli utenti finali circa gli effetti che possono avere le sostanze contenute nei prodotti distribuiti, le modalità con cui possono essere smaltite nonché i sistemi di raccolta differenziata e le tecniche di trattamento e riciclaggio. Attraverso tali informative si procede alla sensibilizzazione della cittadinanza ad un corretto utilizzo e smaltimento dei rifiuti pericolosi contenuti nelle pile e negli accumulatori.

#### Articolo 20

Accoglie in maniera pedissequa gli obblighi di etichettatura previsti dalla direttiva comunitaria, attribuendo al Ministero dello Sviluppo Economico il compito di definire le modalità di misurazione delle capacità delle pile e degli accumulatori portatili e per veicoli.

#### Articolo 21

Recepisce rigorosamente i tempi e modi con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare deve trasmettere relazioni alla Commissione Europea circa lo stato di attuazione del presente decreto, circa le modalità di calcolo del tasso di raccolta ottenuto, circa i livelli di riciclaggio raggiunti, i livelli di efficienza dei processi di riciclaggio.

#### Articolo 22

Individua le sanzioni amministrative pecuniarie, a carico dei produttori affinché gli stessi adempiano agli obblighi imposti dalle norme di cui ai precedenti articoli, sempre che i fatti non costituiscano reato. L'Autorità competente all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa è individuata negli uffici provinciali di competenza territoriale.

#### Articolo 23

Con tale articolo il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico si riserva la possibilità di modificare aggiornare o integrare gli allegati al decreto.

#### Articolo 24

Definisce le disposizioni di carattere finanziario. In particolare introduce la clausola di invarianza della spesa in forza della quale i soggetti pubblici dovranno far fronte agli oneri connessi alle misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni previste dal presente decreto con le risorse finanziarie umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sempre al fine di garantire l'invarianza della spesa è previsto che le spese per l'istituzione, il mantenimento ed il funzionamento del registro, del comitato di vigilanza e controllo, le attività dell'ISPRA sono a totale carico dei produttori.

#### Articolo 25

Considerata la necessità di individuare i requisiti organizzativi minimi atti a soddisfare le esigenze di adeguatezza del sistema di raccolta di cui al presente decreto, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico provvederà ad emanare un decreto indicante i predetti criteri minimi, non mancando di eliminare qualsiasi elemento possa costituire ostacolo agli scambi o distorsioni alla concorrenza nel libero mercato.

#### Articolo 26

Individua le disposizioni da ritenersi abrogate a seguito dell'entrata in vigore del decreto.

#### ALLEGATO I

Definisce i dati che dovranno essere trasmessi all'Ispra per il calcolo delle percentuali di raccolta di pile accumulatori portatili distinguendo i dati di vendita e di raccolta per anno di competenza a partire dal 2011.

#### ALLEGATO II

Definisce i requisiti tecnico gestionali relativi agli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori, in particolare e l'ubicazione degli impianti, l'organizzazione e la dotazione degli impianti di stoccaggio e trattamento, i requisiti degli impianti di stoccaggio e trattamento, le modalità di conferimento, i criteri per lo stoccaggio, la bonifica dei contenitori, il trattamento di pile e accumulatori esausti

#### ALLEGATO III

Individua le modalità di iscrizione al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.



#### ALLEGATO IV

Individua il simbolo da apporre sulle pile, sugli accumulatori e sui pacchi di batterie per segnalare l'esigenza di raccogliere il prodotto in maniera differenziata.

#### ALLEGATO V

Indica in maniera illustrativa alcuni tipi di pile accumulatori industriali e portatili.

Il Ministero dell'economia e delle finanze  
ha autorizzato l'Amministrazione Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 14 del decreto legge 5 agosto 1978 n. 458  
per l'adempimento dei suoi compiti finanziari

     
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

25 SET. 2008

## RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi:

#### a) *Necessità dell'intervento normativo*

Il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega prevista dalla legge 25.02.2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007), per adempiere all'obbligo di recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2006/66/CE del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Considerato che si è ritenuto necessario procedere a livello comunitario alla revisione della direttiva 91/157/CEE in quanto - pur essendo stato conseguito il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia - gli obiettivi di tale direttiva non sono stati interamente raggiunti, in particolare l'obiettivo primario di ridurre al minimo l'impatto ambientale negativo delle pile e degli accumulatori e dei rifiuti di pile e accumulatori soprattutto in considerazione del sensibile aumento della quantità di tali rifiuti.

Si è voluto in tal modo definire una disciplina specifica per questa categoria di rifiuti con l'obiettivo di migliorare, attraverso regole "armonizzate" basate sul principio della responsabilità del produttore, l'intero ciclo di gestione dei rifiuti in questione favorendone la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero in modo da contribuire alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente.

In conformità alle disposizioni della citata direttiva 2006/66/CE il decreto all'esame introduce norme volte a:

- a) prevenire la produzione di rifiuti di pile e accumulatori e a favorire il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero di tali rifiuti rispetto allo smaltimento;
- b) garantire la raccolta differenziata dei rifiuti di pile e accumulatori attraverso la creazione di appositi centri di raccolta separata da parte dei produttori;
- c) assicurare la realizzazione di sistemi di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori finanziati dai produttori;
- d) vietare l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose.

#### b) *Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente*

La disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori è definita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

#### c) *Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto all'esame è stato elaborato in conformità alle disposizioni stabilite dalla direttiva che recepisce.

#### d) *Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale,*

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni. La disciplina da esso recata attiene, infatti, alla materia ambientale che, ai sensi dell'art.117, primo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.*

Come precisato al punto d), il decreto non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.*

Il decreto non opera legificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

## 2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del decreto legislativo non introducono nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il decreto non determina alcun effetto abrogativo implicito.

## 3. Ulteriori elementi

*a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Nella materia oggetto del provvedimento non risultano presentati in Parlamento progetti di legge.

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

*a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle Amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.*

Il decreto individua le norme per la gestione dei rifiuti di pile e accumulatori tenendo conto del principio "chi inquina paga", che, nel caso in esame, si traduce nella responsabilità dei produttori di tali prodotti. I destinatari principali delle disposizioni in esame sono, dunque, proprio i produttori di pile e accumulatori sui quali grava l'onere economico di realizzare i sistemi di raccolta differenziata nonché i sistemi di trattamento di tali rifiuti, ai fini del loro recupero, riciclaggio o smaltimento.

*b) Obiettivi e risultati attesi*

Come precisato al punto a), il decreto detta una disciplina specifica per il trattamento dei rifiuti derivanti da pile e accumulatori che tiene conto del principio della responsabilità del produttore di detti prodotti.

L'obiettivo che si propone, pertanto, è quello di garantire la realizzazione di sistemi di raccolta differenziata e di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori favorendone il recupero ed il riciclaggio rispetto allo smaltimento.

*c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

Al fine di garantire il corretto funzionamento, sotto il profilo sia organizzativo che finanziario, del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, lo schema di decreto in esame prevede che il comitato di vigilanza e controllo, già istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assuma anche le funzioni di comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti. A detto comitato è demandato sia l'espletamento di attività preordinate alla direzione unitaria e al coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori sia lo svolgimento di compiti di vigilanza e di controllo sul funzionamento dei sistemi stessi nonché di monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo. Peraltro, l'attribuzione dei nuovi compiti in capo al comitato di vigilanza e controllo già esistente ai sensi del decreto legislativo 151 del 2005 non comporterà un aggravio per il bilancio dello Stato in quanto è previsto che ai relativi oneri si faccia fronte con gli introiti derivanti da apposite tariffe poste a carico dei produttori di pile e accumulatori.

*d) Aree di criticità*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto c), aspetti di criticità.

*e) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili*

Premesso che la così detta "opzione nulla" risulterebbe di per sé contrastante con l'obbligo di recepire il diritto comunitario, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

*f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato*

Il decreto legislativo appare lo strumento tecnico normativo appropriato per sostituire disposizioni normative di pari rango.

### Schema di decreto legislativo recante

“Recupimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE”

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007”;

Vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, città e autonomie locali;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, della salute e degli affari regionali e autonomie locali

Emana

il seguente decreto legislativo

#### Articolo 1

##### Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori di cui al comma 2, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.
2. Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lett. a), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, e di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti.
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
  - a) apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificamente militari;
  - b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.

#### Articolo 2

##### Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «pila» o «accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
- b) «pacco batterie»: un gruppo di pile o accumulatori collegati tra loro o racchiusi come un'unità singola e a sé stante in un involucro esterno non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore;
- c) «pile o accumulatori portatili»: le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali né batterie o accumulatori per veicoli;
- d) «pile a bottone»: piccole pile o accumulatori portatili, di forma rotonda, di diametro superiore all'altezza, utilizzati a fini speciali in prodotti quali protesi acustiche, orologi e piccoli apparecchi portatili e come energia di riserva;

- c) «batterie o accumulatori per veicoli»: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
- f) «pile o accumulatori industriali»: le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici;
- g) «rifiuti di pile o accumulatori»: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- h) «riciclaggio»: il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia;
- i) «smaltimento»: una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- l) «trattamento»: le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento;
- m) «apparecchio»: qualsiasi apparecchiatura elettrica o elettronica, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, alimentata o capace di essere alimentata interamente o parzialmente da pile o accumulatori;
- n) «produttore»: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
- o) «distributore»: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
- p) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità;
- q) «operatori economici»: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;
- r) «utensili elettrici senza fili»: apparecchi portatili alimentati da pile o accumulatori e destinati ad attività di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio;
- s) «tasso di raccolta»: la percentuale ottenuta, dividendo il peso dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti in un anno civile a norma dell'articolo 7 del presente decreto per la media del peso di pile e accumulatori portatili venduti direttamente agli utilizzatori finali da parte dei produttori, ovvero da essi consegnati a terzi in vista della vendita agli utilizzatori finali nel territorio nazionale nel corso di tale anno civile e dei due anni civili precedenti;
- t) «punto di raccolta per pile ed accumulatori»: contenitore destinato alla raccolta esclusiva di pile e accumulatori accessibile all'utilizzatore finale e distribuito sul territorio tenuto conto della densità di popolazione, non soggetto ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alle norme vigenti sulla gestione dei rifiuti.

### Articolo 3

#### Divieti di immissione sul mercato

1. Fatte salve le previsioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, è vietata, dall'entrata in vigore del presente decreto, l'immissione sul mercato:
  - a) di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 % di mercurio in peso;
  - b) di pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso.
3. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in:
  - a) sistemi di emergenza e di allarme, compresi le luci di emergenza;
  - b) attrezzature mediche;
  - c) utensili elettrici senza fili.

#### Articolo 4

##### Maggiore efficienza ambientale

1. Al fine di promuovere la ricerca e di incoraggiare miglioramenti dell'efficienza, in termini ambientali, delle pile e degli accumulatori lungo l'intero ciclo di vita, nonché favorire lo sviluppo e la commercializzazione di pile e accumulatori contenenti minori quantità di sostanze pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti in sostituzione del mercurio, del cadmio e del piombo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, adotta misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quali la stipula di accordi di programma, dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed accumulatori, l'impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.

#### Articolo 5

##### Immissione sul mercato

1. Le pile e gli accumulatori conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto, sono immessi sul mercato senza alcun tipo di restrizione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto non possono essere immessi sul mercato.
3. In caso di immissione sul mercato nazionale di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del presente decreto, le autorità competenti provvedono al loro immediato ritiro con oneri a carico di chi li ha immessi.
4. Con decreto interministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono individuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le autorità competenti al ritiro ai sensi del comma 3.

#### Articolo 6

##### Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili

1. Al fine di realizzare una gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano indifferenziato e al fine di garantire, entro la data del 26 settembre 2012, il raggiungimento del tasso di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili di cui all'articolo 8, per la raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale è organizzato e gestito il sistema di cui all'articolo 17, finanziato nei modi previsti dall'articolo 13, comma 1. Tali sistema:
  - a) consente agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti di pile o accumulatori portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, tenuto conto della densità della popolazione;
  - b) non deve comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfano dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.
2. I punti di raccolta istituiti a norma della lettera a) del comma 1 non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.
3. Al fine di assicurare la raccolta separata di cui al comma 1, il sistema può avvalersi, previa stipula di convenzioni a titolo oneroso, delle strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Il sistema è in ogni caso tenuto a provvedere al ritiro e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti in maniera differenziata nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
4. La raccolta separata di cui al comma 1 è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita. Tali contenitori costituiscono punti di raccolta e non sono soggetti ai requisiti in materia di registrazione o di autorizzazione di cui alla vigente normativa sui rifiuti.

#### Articolo 7

##### Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli

1. Al fine di promuovere al massimo la raccolta separata di raccolta di pile e accumulatori industriali, è organizzato e gestito un sistema di raccolta idoneo a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
2. Il sistema ritira i rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.
3. Il sistema di raccolta di cui al comma 1 assicura la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.
4. Chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento al sistema di cui al comma 1, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
5. In caso di batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso centri di raccolta allestiti dal sistema di cui al comma 1, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.
6. Il sistema di cui al comma 1 è in ogni caso tenuto a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

#### **Articolo 8**

##### **Obiettivi di raccolta**

1. Ai fini del presente decreto, la percentuale di raccolta delle pile e degli accumulatori viene calcolata per la prima volta in relazione alla raccolta effettuata nel corso dell'anno 2011. Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i dati annuali relativi alla raccolta e alle vendite comprendono pile e accumulatori incorporati in apparecchi.
2. Al fine di realizzare un sistema organico di gestione delle pile ed accumulatori portatili che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto, entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25% del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45% del quantitativo immesso sul mercato.
3. Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, di seguito ISPRA, secondo il piano di cui all'allegato I, sulla base dei dati risultanti dal Registro di cui all'articolo 14 e dei dati trasmessi dal Centro di coordinamento di cui all'articolo 18.

#### **Articolo 9**

##### **Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori**

1. Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.

#### **Articolo 10**

##### **Trattamento e riciclaggio**

1. Entro la data del 26 settembre 2009:
  - a) il sistema di raccolta istituisce, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, sistemi per il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
  - b) tutte le pile e gli accumulatori individuabili e raccolti a norma degli articoli 6 e 7 del presente decreto o del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 sono sottoposti a trattamento e riciclaggio con sistemi che siano conformi alla normativa comunitaria, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la gestione dei rifiuti.
2. Il trattamento di cui al comma 1 soddisfa i requisiti minimi di cui all'allegato II, parte A.
3. Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a norma del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono rimossi dai rifiuti delle apparecchiature stesse e gestiti secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 3.

4. Il processo di riciclaggio soddisfa le efficienze di riciclaggio e le disposizioni associate di cui all'allegato II, parte B, entro il 26 settembre 2011.

5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4, le Province territorialmente competenti effettuano apposite ispezioni presso gli impianti di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e comunicano al Comitato di cui all'articolo 16 gli esiti di tali ispezioni.

6. L'operazione di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori di cui al presente articolo può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario, a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni.

7. I rifiuti di pile e accumulatori esportati dalla Comunità a norma del citato regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 e del regolamento (CE) n. 801/2007 della Commissione del 6 luglio 2007, sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento delle efficienze stabilite nell'allegato II del presente decreto, solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal presente decreto.

8. A decorrere dall'anno 2012 gli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori comunicano ogni anno al sistema di raccolta, entro il 31 marzo, con riferimento all'anno solare precedente, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite, con riferimento alle tre categorie di pile ed accumulatori di cui all'allegato III, punto 3, lettera b).

#### **Articolo 11**

##### **Nuove tecnologie di riciclaggio**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, definisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per tali finalità, misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la diffusione negli impianti di trattamento di sistemi certificati di gestione ambientale, a norma del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS/ISO 14000).

#### **Articolo 12**

##### **Smaltimento**

1. E' vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio a norma dell'articolo 10, comma 1 del presente decreto.

#### **Articolo 13**

##### **Finanziamento**

1. Il finanziamento del sistema di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori di cui agli articoli 6 e 7, nonché delle operazioni di trattamento e riciclaggio dei medesimi rifiuti di cui all'articolo 10, è a carico dei produttori aderenti al sistema.

2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Vigilanza e Controllo di cui al presente decreto, sono definiti i criteri per la determinazione dei costi a carico dei soggetti di cui al comma 1, secondo le determinazioni di cui all'articolo 16, comma 6, lett. c), in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonché tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio.

3. I rifiuti di pile e accumulatori raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti legislativi 25 luglio 2005, n. 151, e 24 giugno 2003, n. 209, sono rimossi dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti o presi in carico dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1.

4. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

5. Il presente articolo si applica a tutti i rifiuti di pile e accumulatori, indipendentemente dalla data della loro immissione sul mercato.

6. L'obbligo di cui al comma 1 non può implicare un doppio addebito per i produttori, nel caso di pile o accumulatori raccolti conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, o al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

#### **Articolo 14**

##### **Registro nazionale**

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

2. Il produttore di pile e accumulatori soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro da effettuarsi presso la Camera di Commercio di competenza. Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.

3. Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio. Entro 30 giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.

4. L'iscrizione al Registro è assoggettata al pagamento di un corrispettivo annuale da determinarsi, secondo il criterio della copertura dei costi dei servizi, con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 5.

5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano annualmente all'ISPRA, secondo modalità di interconnessione telematica da definirsi mediante accordo tra le parti, l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori e dei sistemi collettivi operativi, nonché tutte le altre informazioni di cui al comma 2.

#### **Articolo 15**

##### **Gestione del Registro e dei dati su raccolta e riciclaggio**

1. Il Registro di cui all'articolo 14 è predisposto e aggiornato e detenuto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2.

2. L'ISPRA svolge inoltre i seguenti compiti:

a) predisporre e aggiorna il Registro di cui all'articolo 14 sulla base delle comunicazioni di produttori di cui all'articolo 14, comma 2;

b) raccoglie esclusivamente in formato elettronico i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

c) raccoglie i dati trasmessi dal sistema di raccolta, relativamente alla raccolta e al riciclaggio secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 10, nonché dalle Province, ai sensi dell'articolo 10, comma 5;

d) elabora i dati relativi alla raccolta e al riciclaggio e ne trasmette le risultanze al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della trasmissione alla Commissione Europea delle relazioni di cui all'articolo 21.

#### **Articolo 16**

##### **Comitato di Vigilanza e Controllo**

1. Il Comitato di vigilanza e controllo già istituito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, assume anche le funzioni di Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti di cui al presente decreto.

2. Gli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono posti in egual misura a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile ed accumulatori. I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ripartiscono gli oneri di cui al presente comma in base alle quote di mercato come individuate dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. I produttori di pile e accumulatori ripartiscono gli oneri di cui al presente comma secondo i criteri stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da otto membri di cui tre designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, con funzione di vicepresidente, uno dal Ministero dell'Economia e delle finanze, uno dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, uno dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione o le tecnologie e uno dalla Conferenza Unificata, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il sistema contabile, l'attività e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato dal Comitato stesso. La Segreteria del Comitato è assicurata dall'ISPRA. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle sedute del Comitato esperti particolarmente qualificati nelle materie da trattare.

5. Il Comitato di Vigilanza e Controllo assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Al Comitato di Vigilanza e Controllo spetta inoltre:

- a) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente delle regole necessarie per l'allestimento e la cooperazione tra i centri di raccolta/punti di raccolta di pile e accumulatori e/o enti locali;
- b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto legislativo;
- c) il calcolo delle quote di competenza dei produttori per le singole tipologie di pile e accumulatori sulla base dei dati forniti dai produttori, secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lettera b), nonché la trasmissione delle quote di cui sopra al sistema di raccolta;
- d) garantire l'esame e la valutazione delle problematiche sottoposte dalle categorie interessate e dal sistema di raccolta, in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello comunitario, si esprime circa l'applicabilità o meno del presente decreto;
- e) favorire l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti;
- f) programmare e disporre, sulla base di un apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), avvalendosi dell'ISPRA e della Guardia di Finanza.

#### **Articolo 17**

##### **Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi**

1. Il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi è considerato sistema di raccolta, agli effetti e in conformità alle disposizioni del presente decreto.
2. Entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente decreto, in modo da assicurare anche quanto stabilito dal primo comma dell'art. 18.

#### **Articolo 18**

##### **Partecipazione**

1. Il sistema di raccolta, ritiro, trattamento e riciclaggio di cui agli articoli 6, 7 e 10 evita ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e agli stessi possono partecipare tutti gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni competenti.
2. Il sistema di cui al comma 1 si applica anche a pile o accumulatori importati da paesi non appartenenti all'Unione europea, a condizioni non discriminatorie.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare costituisce un tavolo di consultazione permanente al quale partecipano il Ministero dello sviluppo economico, l'ISPRA, nonché tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'industria, dei quali almeno due in rappresentanza del settore del recupero, due rappresentanti designati dalle Organizzazioni nazionali delle categorie del commercio, uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie dell'artigianato, uno dalle Organizzazioni nazionali delle categorie della cooperazione, uno dall'ANCI, uno da Confsovrizi, uno dalle Associazioni ambientaliste e uno dalle Associazioni dei consumatori.

4. Il tavolo di consultazione di cui al comma 3 si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Il tavolo monitora l'operatività, la funzionalità logistica e l'economicità, nonché l'attività di informazione, del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, formulando le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento.

#### Articolo 19

##### Informazioni per gli utilizzatori finali

1. I produttori, anche attraverso il sistema di raccolta, provvedono ad effettuare campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:

- a) i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
- b) l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
- c) il sistema di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;
- d) le modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori;
- e) il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;

f) il significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato nell'allegato IV, e dei simboli chimici relativi al mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).

2. I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.

#### Articolo 20

##### Etichettatura

1. Entro il 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori sono ammessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo raffigurato nell'allegato IV.

2. Tale simbolo occupa almeno il 3% della superficie del lato maggiore della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie, con una dimensione massima di 5 x 5 cm. Per gli elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 % della superficie della pila o dell'accumulatore, con una dimensione massima di 5 x 3 cm. Se le dimensioni della pila, dell'accumulatore o del pacco batterie sono tali per cui la superficie del simbolo risulterebbe inferiore a 0,5 x 0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un simbolo di almeno 1 x 1 cm sull'imballaggio.

3. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone contenenti più di 0,0005 % di mercurio (simbolo chimico Hg), più di 0,002 % di cadmio (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 % di piombo (simbolo chimico Pb) sono contrassegnati con il simbolo chimico del relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto della superficie del predetto simbolo.

4. La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

5. In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli accumulatori portatili o per veicoli riportano l'indicazione della loro capacità in modo visibile, leggibile ed indelebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità alle determinazioni ed ai metodi armonizzati definiti dalla Commissione europea.

#### Articolo 21

##### Relazioni alla Commissione europea

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, per la prima volta entro il 26 giugno 2013 per il periodo fino al 26 settembre 2012 e successivamente ogni tre anni, entro il 30 giugno, una relazione sull'attuazione del presente decreto, sulla base del questionario adattato in sede comunitaria.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette ogni anno alla Commissione europea, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, le informazioni sui livelli di

riciclaggio raggiunti e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 2, punti c) e d). Tali informazioni sono trasmesse per la prima volta entro il 30 giugno 2012.

3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione Europea un rapporto annuale contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e le modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di rilevamento. Tale rapporto è trasmesso per la prima volta entro il 30 giugno 2013.

## **Articolo 22**

### **Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 22, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazioni o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatto salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 21, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.

7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.

8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **Articolo 23**

### **Modifiche degli allegati**

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare il contenuto ed il numero degli allegati del presente decreto, in conformità alle modifiche o integrazioni intervenute in sede comunitaria.

## **Articolo 24**

### **Disposizioni finanziarie**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 10, comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, mediante tariffe e modalità di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui all'articolo 14, all'espletamento delle attività del Comitato di Vigilanza e Controllo di cui all'articolo 16, ivi incluse le attività ispettive, previste dal comma 6, lettera D), e delle attività dell'ISPRa di cui di agli articoli 8, comma 3 e 15, sono a carico dei produttori di pile e accumulatori.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. Sino all'adozione del predetto decreto, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'art. 16 si provvede in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adottato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

#### Art. 25

##### Disposizioni transitorie

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti organizzativi minimi del sistema di raccolta necessari a soddisfare le esigenze di adeguatezza, e ad evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza.

#### Articolo 26

##### Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a) il decreto del Ministro della sanità del 20 marzo 1997, recante "Recepimento della direttiva del Consiglio del 18 marzo 1991, n. 91/157/CEE, relativa a pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 23 luglio 1997;

b) il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003, n. 194, recante "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose";

c) l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

d) l'articolo 9-quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475, relativo alla raccolta e al riciclaggio delle batterie esauste;

e) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2005, relativo alla determinazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo, previsto dall'articolo 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475.

#### ALLEGATO I

(articolo 8, comma 3)

Controllo della conformità con gli obiettivi di raccolta di pile e accumulatori portatili di cui all'articolo 8, comma 3

Anno	Raccolta dati		Calcolo	Obbligo di comunicazione
2009	Vendite nell'anno V (2009)	-	-	-
2010	Vendite nell'anno V (2010)	-	-	-
2011	Vendite nell'anno V (2011)	Raccolta nell'anno R (2011)	Tasso di raccolta (TR 2011) = $3 \cdot R(2011) / [V(2009) + V(2010) + V(2011)]$	-
2012	Vendite nell'anno V (2012)	Raccolta nell'anno R (2012)	Tasso di raccolta (TR 2012) = $3 \cdot R(2011) / [V(2010) + V(2011) + V(2012)]$ Obiettivo fissato al 30%	TR 2011

2013	Vendite nell'anno V (2013)	Raccolta nell'anno R (2013)	Tasso di raccolta (TR 2013) = $3 \cdot R(2011) / [V(2011)+V(2012)+V(2013)]$	TR 2012
2014	Vendite nell'anno V (2014)	Raccolta nell'anno R (2014)	Tasso di raccolta (TR 2014) = $3 \cdot R(2011) / [V(2012)+V(2013)+V(2014)]$	TR 2013
2015	Vendite nell'anno V (2015)	Raccolta nell'anno R (2015)	Tasso di raccolta (TR 2015) = $3 \cdot R(2011) / [V(2013)+V(2014)+V(2015)]$	TR 2014
2016	Vendite nell'anno V (2016)	Raccolta nell'anno R (2016)	Tasso di raccolta (TR 2016) = $3 \cdot R(2011) / [V(2014)+V(2015)+V(2016)]$ Obiettivo fissato al 45%	TR 2015
2017	Vendite nell'anno V (2017)	Raccolta nell'anno R (2017)	Tasso di raccolta (TR 2017) = $3 \cdot R(2011) / [V(2015)+V(2016)+V(2017)]$	TR 2016
2018	Vendite nell'anno V (2018)	Raccolta nell'anno R (2018)	Tasso di raccolta (TR 2018) = $3 \cdot R(2011) / [V(2016)+V(2017)+V(2018)]$	TR 2017
Ecc.				

## ALLEGATO II (articolo 10)

### Requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio

#### PARTE A: TRATTAMENTO

Requisiti tecnico gestionali relativi agli impianti di stoccaggio e di trattamento di pile e accumulatori e di rifiuti di pile e accumulatori

Le presenti norme tecniche sono valide sia per impianti che effettuano unicamente lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti (deposito preliminare o messa in riserva), sia per impianti che effettuano il trattamento di pile e accumulatori esausti ed eventuale deposito, anche temporaneo.

#### 1. Ubicazione

1.1 Al fine del rilascio dell'autorizzazione ai nuovi impianti di stoccaggio/trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorità competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:

1.1.1 L'impianto non deve ricadere:

- a) in zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e/o nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione è consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;
- c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;

- d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 94, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o successive modifiche;
- c) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 146 del citato decreto.

1.1.2 Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

- 1) le aree industriali dismesse;
- 2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
- 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.

## 2. Organizzazione e dotazione degli impianti di stoccaggio e di trattamento

2.1 Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di stoccaggio/trattamento.

2.2 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

2.3 Gli impianti devono essere provvisti di:

- a. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti, realizzata con materiali resistenti a sostanze chimicamente aggressive;
- c. adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche esterne e di quelle provenienti dalle zone di conferimento e stoccaggio dei rifiuti;
- d. adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionato, con vasche di raccolta e di decantazione, e vasca di raccolta delle acque di prima pioggia da avviare all'impianto di trattamento;
- e. adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- f. deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
- g. idonea recinzione di altezza non inferiore a 2 m lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione, deve essere realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
- h. idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio e di trattamento.

2.4 L'impianto di trattamento deve essere, altresì, provvisto di bilance per misurare il peso dei rifiuti in ingresso.

2.5 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:

- le tipologie di rifiuti stoccati (codici elenco europeo rifiuti);
- lo stato fisico;
- la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

2.6 Nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

## 3. Requisiti degli impianti di stoccaggio e di trattamento

3.1 Gli impianti devono essere allestiti nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

3.2 La gestione degli impianti non deve comportare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori, né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

3.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.

3.4 Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

3.5 L'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento.

#### 4. Modalità di conferimento

4.1 Il conferimento di pile e accumulatori esausti agli impianti di stoccaggio/trattamento deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico.

4.2 Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

4.3 Le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi.

#### 5. Criteri per lo stoccaggio

5.1 Lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi.

5.2 Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

5.3 Lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

5.4 Nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

5.5 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ed essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

5.6 Se lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:  
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del rifiuto stoccato;  
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;  
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

5.7 I serbatoi contenenti i rifiuti liquidi pericolosi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antirabocciamento e di dispositivi di contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

5.8 Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antirabocciamento o di tubazioni di troppo pieno o di indicatore di livello.

5.9 Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili o/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.

5.10 In caso di stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi in un bacino fuori terra, è necessario prevedere un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%.

5.11 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

5.12 Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici.

5.13 I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

5.14 Lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per le vasche adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

5.15 Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

#### 6. Bonifica dei contenitori

6.1 I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.

#### 7. Trattamento di pile ed accumulatori esausti

7.1 Le pile e gli accumulatori esausti, da sottoporre a trattamento, devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia (portatili ricaricabili, portatili non-ricaricabili, industriali, per veicoli) e, qualora possibile, per caratteristiche chimiche al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento.

7.2 Il trattamento deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.

7.3 Particolare attenzione deve essere posta alla messa in sicurezza delle pile e accumulatori al litio per il possibile insorgere di problemi di surriscaldamento.

7.4. Tutti gli impianti di trattamento devono adottare le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente, con riferimento a quanto indicato nel "Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals Industries" e nelle Linee guida nazionali per impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi ricadenti nella categoria IPPC.

## **PARTE B: RICICLAGGIO**

1. Il trattamento comprende, almeno, la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi.

2. Il trattamento e qualsiasi stoccaggio, anche temporaneo, negli impianti di trattamento ha luogo in siti provvisti di superfici impermeabili e idonea copertura resistente alle intemperie o in idonei contenitori.

3. I processi di riciclaggio conseguono le seguenti efficienze minime di riciclaggio:

- a) riciclaggio del 65 % in peso medio di pile e accumulatori al piombo/acido e massimo riciclaggio del contenuto di piombo che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
- b) riciclaggio del 75 % in peso medio di pile e accumulatori al nichel-cadmio e massimo riciclaggio del contenuto di cadmio che sia tecnicamente possibile evitando costi eccessivi;
- c) riciclaggio del 50 % in peso medio degli altri rifiuti di pile e accumulatori.

### **ALLEGATO III** (articolo 14, comma 2)

#### **MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEI SOGGETTI TENUTI AL FINANZIAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI**

1) L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

2) L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica. Il modulo di iscrizione deve essere sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato in Italia.

3) All'atto dell'iscrizione al Registro il produttore indica:

- a) qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di pile e/o di accumulatori, lo specifico codice di attività che lo individua come tale;
- b) per ciascuna categoria di pile o accumulatori di cui alla tabella 1, suddivisa nelle tipologie di cui alla medesima tabella, il numero e il peso effettivo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato nell'anno solare precedente;
- c) l'eventuale iscrizione nel Registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
- d) l'eventuale iscrizione in Registri pile ed accumulatori di altri Stati membri dell'Unione Europea;
- e) per ogni categoria e tipologia di pile o accumulatori di cui alla tabella 1 immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori previsti dal presente decreto; nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.

4) Annualmente, entro il 31 marzo, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi nelle categorie e tipologie di cui alla tabella 1. Le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano il numero e il peso effettivo delle pile e accumulatori immessi sul mercato nell'anno solare precedente.

5) Ciascun sistema collettivo comunica all'atto dell'iscrizione le seguenti informazioni:

- a) i dati relativi alla sua costituzione;
- b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie e tipologie di pile e accumulatori di cui alla tabella 1 gestite;

6) I produttori e i sistemi collettivi comunicano, con le medesime modalità previste ai punti precedenti, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione.


TABELLA 1

CATEGORIA	TIPOLOGIA
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI	PILA ZINCO CARBONE
	PILA ZINCO CLORURO
	PILA ALCALINA
	PILA AL LITIO
	PILA ZINCO ARIA
	PILA ZINCO ARGENTO
	ACCUMULATORI AL PIOMBO
	ACCUMULATORI NICHEL CADMIO
	ACCUMULATORI NICHEL IDRURI METALLICI
	ACCUMULATORI AL LITIO
ACCUMULATORI INDUSTRIALI	PIOMBO
	NICHEL CADMIO
ACCUMULATORI VEICOLI	PIOMBO
	NICHEL CADMIO

ALLEGATO IV  
(articolo 22, comma 1)

Simboli per pile, accumulatori e pacchi batterie ai fini della raccolta differenziata

Il simbolo della raccolta differenziata per le pile e gli accumulatori è un bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato qui di seguito:



ALLEGATO V

Esempi meramente illustrativi delle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e) e f).

**Pile o accumulatori portatili:**

sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali, comprendono pile a cella singola (quali pile AA e AAA) e pile e accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od ospedali) e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici.

**Pile e accumulatori industriali:**

- pile e accumulatori utilizzati per l'alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici;
- pile e accumulatori utilizzati sui treni o gli aeromobili
- pile e accumulatori utilizzati sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari
- pile e accumulatori progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre utilizzati nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professionali, le lampade per minatori e le lampade per immersioni montate su caschi da minatore o su caschi per immersione professionali;
- pile di riserva per le porte elettriche, intese a impedirne il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone;
- pile e gli accumulatori utilizzati per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione e strumentazione e pile o apparecchiature utilizzate per i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici e per altre applicazioni di energia rinnovabile.

Le pile e accumulatori industriali comprendono anche pile e accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici, quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico. In aggiunta agli esempi contenuti in questo elenco non esauriente dovrebbero essere considerati industriali pile o accumulatori non sigillati e non destinati agli autoveicoli.